



Comune di Modena

Assessore alle Risorse Umane e Strumentali,
Pari Opportunità

Modena, 3 gennaio 2010
Prot. n. 13116 / 2010

Al Consigliere Andrea Leoni

e p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale
Caterina Liotti

Risposta all'interrogazione del consigliere del P.D.L. Andrea Leoni, protocollo generale 120482/2009, avente per oggetto: Polizia Municipale. Il comune di Modena "mette il bavaglio" al sindacato maggiormente rappresentativo?

Per rendere più agevole la comprensione per i non addetti ai lavori, ho pensato di aggiungere alcune note di premessa.

La normativa nazionale sul pubblico impiego (dlgs 165/2001) disciplina, tra l'altro, anche le relazioni sindacali delle Pubbliche Amministrazioni, individuandone gli interlocutori, cioè: le "organizzazioni sindacali rappresentative" (art.43).

La "rappresentatività" è un dato nazionale, del cui accertamento è competente l'A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni); tale dato deve raggiungere la soglia del 5%.

Le organizzazioni sindacali che raggiungono la rappresentatività, oltre ad essere ammesse alle trattative nazionali e decentrate dei comparti di riferimento, godono anche delle cosiddette "prerogative sindacali", ovvero della possibilità di fruire di permessi in orario di lavoro, di indire assemblee retribuite in orario di lavoro, di utilizzare spazi sindacali messi gratuitamente a disposizione delle Amministrazioni. Queste prerogative sono disciplinate da un Contratto Collettivo Nazionale Quadro (C.C.N.Q.), stipulato nel 1998 e periodicamente aggiornato.

Periodicamente l'A.R.A.N. aggiorna il dato della rappresentatività con propri provvedimenti; il riferimento è l'accertamento effettuato in data 25.6.2008, a cui ha fatto seguito la stipulazione del C.C.N.Q. per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio economico 2008-2009 (in data 26.9.2008).

Il "S.U.L.P.M." nemmeno in passato è stato riconosciuto dall'Aran come "organizzazione sindacale rappresentativa". L'organizzazione sindacale rappresentativa



era il "Di.C.C.A.P. (S.N.A.L.C.C. - Fe.N.A.L. - S.U.L.P.M.)". Era questa sigla sindacale, e non il S.U.L.P.M., che fruiva delle varie prerogative sindacali.

A seguito della procedura di accertamento di giugno 2008, il Di.C.C.A.P. ha perso la rappresentatività, e il solo S.U.L.P.M. non è riuscito ad ottenerla. Le organizzazioni sindacali rappresentative individuate per il comparto del personale dipendente Regioni e Autonomie Locali sono CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL. Ad esse l'Aran, in ottemperanza all'ordinanza cautelare del Tribunale di Roma, nel luglio 2009 ha aggiunto la O.S. Csa Regioni e Autonomie Locali.

Infatti, già nell'ottobre 2008 l'A.R.A.N. ha provveduto a revocare i distacchi sindacali a quanti ne fruivano come dirigenti sindacali Di.C.C.A.P. (quindi anche a un dirigente sindacale in servizio presso il Comune di Modena).

Per le rimanenti prerogative sindacali, sempre il C.C.N.Q. del 2008, prevedeva che, nel caso di cambiamento dei soggetti sindacali, nei luoghi di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali rimanesse in capo ai precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi, cioè fino alla stipula del C.C.N.L. (Contratto Collettivo Nazionale Quadro) relativo al biennio economico.

Tale stipula per il comparto Enti Locali è avvenuta il 31.7.2009. Questo spiega perché il Comune di Modena, attenendosi alla prescrizione del C.C.N.Q., abbia atteso il mese di settembre per comunicare al Di.C.C.A.P. la perdita delle prerogative sindacali, conseguenza derivante dalla perdita rappresentatività.

La delibera n.15 del 19.3.2009 del Comitato Direttivo dell'A.R.A.N. (a cui si fa riferimento nella interrogazione) non tratta delle prerogative sindacali, ma cita: "le prerogative sindacali nei luoghi di lavoro rimangono regolate dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali quadro vigenti". L'oggetto di questa delibera è unicamente quello della composizione delle delegazioni trattanti a livello locale.

In sostanza la delibera prevede che, *in via eccezionale*, le OO.SS. che hanno firmato il quadriennale 2006-2009, *pur non essendo ammesse alla contrattazione nazionale per il biennio economico 2008-2009 (come appunto di Di.C.C.A.P.)*, siano ammesse alla contrattazione decentrata per il medesimo biennio. E' quello che il Comune di Modena ha fatto, continuando ad invitare il Di.C.C.A.P. alle trattative.

Dal punto di vista giuridico questa Amministrazione ha rispettato tutte le previsioni contrattuali, nonché tutte le indicazioni dell'A.R.A.N., in materia di prerogative sindacali, per cui non era possibile continuare a riconoscere queste ultime al Di.C.C.A.P.; in tal senso si è risposto formalmente ad una diffida formulata per conto del S.U.L.P.M. da un avvocato.

Il 9 ottobre 2009 è stato sottoscritto un nuovo C.C.N.Q., che continua ad escludere il Di.C.C.A.P. e il S.U.L.P.M. dai sindacati rappresentativi e ribadisce che tutte le prerogative sindacali disciplinate dal CCNQ 7 agosto 1998 non competono alle organizzazioni sindacali non rappresentative.



Dal punto di vista politico il Sindaco ha ritenuto necessario valutare la richiesta del S.U.L.P.M. congelando, in attesa della risposta all'A.R.A.N., la possibilità di indire assemblee sindacali in orario di servizio, ritenendo che potesse ravvisarsi un paradosso dal punto di vista costituzionale, poiché nel nostro Comune tale sindacato, relativamente al settore Polizia Municipale, risultava il maggiormente rappresentativo. (Il S.U.L.P.M. presentava 114 iscritti su 206, percentuale del 55% e non dell'80% come erroneamente riportato nella interrogazione de quo)

In data 7 ottobre 2009 veniva infatti formulato all'A.R.A.N. il seguente quesito:

“Premesso che :

- la rappresentatività delle organizzazioni sindacali viene accertata dall'A.R.A.N. con propri provvedimenti periodici, l'ultimo dei quali è stato effettuato in *data 25/06/2008*,
- che tale procedura di accertamento non contempla il Di.C.C.A.P. tra le organizzazioni sindacali rappresentative
- che il Di.C.C.A.P. ((S.N.A.L.C.C. - Fe.N.A.L. - S.U.L.P.M.) pur avendo perso la rappresentatività comprende anche il S.U.L.P.M. sindacato al quale è iscritta la maggior parte degli operatori della Polizia Municipale del Comune di Modena
- che il S.U.L.P.M. è parte dell'RSU del Comune di Modena (3 rappresentati su 27)

su richiesta del Sindaco del Comune di Modena si formulano i seguenti quesiti:

- 1) se vi sono modalità che consentano agli operatori della Polizia Municipale del Comune di Modena di esercitare in autonomia – attraverso il sindacato che li rappresenta con un elevato numero di iscritti tanto che vi aderisce la maggior parte degli aderenti al Corpo – la facoltà di chiedere l'assemblea retribuita in orario di lavoro, espressione del diritto costituzionale garantito di riunione, senza subordinare la decisione a quella della intera RSU, al fine di evitare una disparità di trattamento nell'esercizio di un diritto fondamentale;
- 2) se le previsioni del C.C.N.Q. (Contratto Collettivo Nazionale Quadro) 1998 e successive modificazioni, nonché l'interpretazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione, che non riconoscono il diritto di chiedere l'assemblea retribuita in orario di lavoro ai sindacati che non hanno ottenuto la rappresentatività sul piano nazionale, si applichino anche nel caso in cui questo rappresenti presso un Ente la maggioranza dei lavoratori in una specifica articolazione dell'Amministrazione, qual'è la Polizia Municipale

Si resta In attesa di cortese urgente riscontro”

In data 24 novembre 2009 giungeva la risposta dell'ARAN di cui si riporta fedelmente il contenuto:



“Con email del 7 ottobre 2009, è stato posto un quesito riguardante la titolarità del diritto ad indire assemblee sindacali. In particolare si chiedeva se il SULPM, sindacato che presenta presso codesto Comune numerosi iscritti, ma non rappresentativo, possa indire le assemblee o in alternativa possano farlo i singoli componenti della RSU eletti nelle liste del suddetto sindacato.

Nel merito, si fa presente che il diritto di assemblea è disciplinato dall'art. 2 del CCNQ del 7 agosto 1998, che rinvia, per l'individuazione dei soggetti titolari dell'indizione, all'articolo 10 del medesimo CCNQ. Dalla lettura di dette norme risulta chiaro che le organizzazioni sindacali non rappresentative, ancorché presenti nell'amministrazione, sono escluse da tale prerogativa.

Relativamente al diritto di indire l'assemblea da parte del singolo componente, ovvero di una minoranza della RSU, questa Agenzia ha sempre ritenuto che, più in generale, non si possa prescindere dalla natura di detto organismo. Trattandosi infatti di un organo collegiale che assume le proprie decisioni a maggioranza, la posizione del singolo componente o della minoranza non può che avere rilievo all'interno dell'organismo, appunto in sede di assunzione delle decisioni.

Nei rapporti esterni opera l'RSU nella sua espressione unitaria di organo collegiale (cfr. a tal proposito l'accordo d'interpretazione del 6 aprile 2004 e sentenza Corte di cassazione Sezione Lavoro n° 3072 del 16 febbraio 2005).”

Mi sembra chiaro, da quanto sopra esposto, che il Comune si sia comportato in modo corretto, anche in tale vicenda, attenendosi alle disposizioni di legge.

E non solo, ma per fugare ogni possibile dissidio, legato a differenti interpretazioni, il Sindaco ha esplicitamente richiesto un ulteriore chiarimento all'A.R.A.N., che ha ulteriormente legittimato quanto già il Comune aveva disposto.

Vorrei ribadire che non c'è stata e non c'è nessuna preclusione nei confronti di qualsiasi organizzazione sindacale. Il fatto che il S.U.L.P.M. sia largamente rappresentativo a livello locale di una percentuale molto alta degli operatori della Polizia Municipale è tenuto certamente in considerazione da parte dell'Amministrazione Comunale come elemento importante, ma tale considerazione non può prescindere dai vincoli normativi che regolano in modo molto preciso gli aspetti della rappresentatività sindacale e le modalità concrete con cui essa viene esercitata. Evidentemente su questo come su altri aspetti di natura sindacale sarà opportuno che il legislatore possa intervenire nell'ottica di garantire sempre più e meglio l'esercizio del diritto sindacale nei luoghi di lavoro.

Marcella Nordi